

Applicazione bilaterale transitoria delle regole rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM)

Nota informativa per gli ambienti economici

Data : 13 agosto 2021

1. Contesto

L'Algeria¹, il Marocco e la Tunisia rifiutano ancora il risultato della revisione della Convenzione PEM. Essendo quest'ultima in fase di stallo da diversi anni, la maggioranza delle Parti contraenti, tra cui la Svizzera, ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le disposizioni rivedute. L'obiettivo è offrire alle proprie imprese un'alternativa alla Convenzione attuale, che rimane in vigore. Così, se lo desiderano, queste imprese potranno beneficiare delle regole rivedute per rendere più semplice e flessibile la gestione dell'origine per i prodotti esportati nell'area formata dalle Parti partecipanti, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta.

Nella sessione primaverile del 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² e la sua applicazione bilaterale transitoria. Non essendo stata presentata una domanda di referendum, le norme rivedute dovrebbero entrare formalmente in vigore su base bilaterale con l'UE, all'interno dell'AELS e negli accordi di libero scambio (ALS) con l'Albania (il 1° settembre) e con il Montenegro e la Macedonia del Nord e la Serbia (il 1° ottobre). Le decisioni dei comitati misti degli ALS con le altre Parti che desiderano applicare le regole rivedute saranno adottate non appena queste Parti avranno completato le loro procedure interne di approvazione.

2. Applicazione – permeabilità

L'applicazione delle regole rivedute è opzionale. La Convenzione attuale rimarrà in vigore parallelamente alle regole rivedute finché la sua revisione non sarà stata adottata all'unanimità dal comitato misto della Convenzione. Non tutte le imprese opteranno quindi per le regole rivedute. Pertanto, all'interno di una stessa catena del valore, alcune imprese stabiliranno l'origine dei loro prodotti sulla base delle regole rivedute, mentre altre la stabiliranno sulla base della Convenzione attuale. Due sistemi distinti di cumulo dell'origine opereranno in parallelo, ma senza alcuna possibilità di interazione tra i due. La permeabilità auspicata tra la Convenzione attuale e le regole rivedute³, menzionata nella nota informativa del 9 aprile 2021, non potrà purtroppo essere applicata. Per ragioni legali non è stato possibile trovare una soluzione con la Commissione europea per garantire questa «permeabilità» a partire dall'entrata in vigore delle regole rivedute.

Ciò implica che per usufruire del trattamento preferenziale sulla base delle norme rivedute possono essere utilizzate solo le prove d'origine redatte secondo le norme rivedute con l'indicazione in inglese «TRANSITIONAL RULES». È quindi raccomandabile che le imprese che forniscono componenti agli esportatori chiariscano con loro se l'origine deve essere calcolata sulla base della Convenzione attuale o delle regole rivedute. In effetti, i materiali prodotti in base alle norme rivedute non potranno essere considerati come originari ai sensi della Convenzione attuale. Di conseguenza, l'esportatore potrebbe non essere più in grado di

¹ La Svizzera e l'AELS non hanno concluso un accordo di libero scambio con questo Paese.

² [RS 0.946.31](#)

³ Questa flessibilità sarebbe possibile perché le regole attuali sono generalmente più restrittive (meno liberali) delle regole rivedute.

comprovare il carattere originario dei suoi prodotti sulla base della Convenzione attuale e potrebbe perdere l'accesso preferenziale al mercato PEM.

D'altra parte, alle imprese, specialmente le PMI, che esportano prodotti finiti direttamente ai destinatari finali nella zona PEM (p. es. prodotti odontotecnici o dispositivi medici), converrebbe esaminare da vicino l'applicazione delle regole rivedute, perché sono molto più liberali della Convenzione attuale. Per alcuni di questi prodotti, il doppio criterio del salto tariffario + la limitazione al 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per il valore dei materiali utilizzati è sostituito dal criterio del 50 per cento del prezzo franco fabbrica per il valore dei materiali utilizzati o, in alternativa, dal criterio del salto tariffario.

Va notato che le norme rivedute (art. 21 par. 1 lett d.) prevedono la possibilità di stabilire una prova dell'origine *a posteriori* (secondo le norme rivedute) per sostituire la prova dell'origine stabilita secondo le norme della Convenzione attuale.

3. Prospettive

Le discussioni con la Commissione europea sulla permeabilità tra la Convenzione attuale e le norme rivedute hanno portato alla conclusione che la sua applicazione richiedeva un cambiamento della base legale. Così, è ora chiaro che la permeabilità sarà possibile solo se le parti che desiderano applicare rapidamente le regole rivedute avranno concordato di farlo bilateralmente attraverso l'adozione di una decisione del comitato misto dei relativi ALS. La Svizzera e i suoi partner dell'AELS stanno lavorando con la Commissione europea per consentire la permeabilità e permettere che le regole rivedute abbiano pieno effetto il più presto possibile. Il prossimo periodo intermedio può essere utilizzato dalle associazioni di categoria e dalle imprese per studiare più in dettaglio le regole rivedute e per pianificare la loro applicazione al fine di beneficiare il prima possibile dei vantaggi che offrono rispetto alla Convenzione attuale. Alcuni di questi sono elencati qui di seguito.

4. Regole rivedute della Convenzione PEM

Le regole rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, in particolare a seguito della soppressione della prova d'origine EUR-MED, e offrono la possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale. Le tolleranze relative ai materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti sono state portate dal 10 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10 al 15 per cento del peso netto per i prodotti agricoli. Le norme rivedute prevedono anche la separazione contabile per lo zucchero, rendendone più facile lo stoccaggio, e la sostituzione della regola del trasporto diretto con quella della non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali. Inoltre, le regole della lista per i prodotti industriali sono state in genere semplificate. Se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono inoltre state aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.

Per lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite del quantitativo proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stato fissato al 40 per cento del peso. Nella Convenzione attuale il limite è del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Di contro, per i prodotti trasformati a base di zucchero come i dolci (SA 1704) e il cioccolato (SA 1806), il limite resta invariato.

Le norme rivedute sono consultabili [qui](#).

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini

Ralf Aeschbacher

ralf.aeschbacher@bazg.admin.ch

+41 58 462 53 28

Segreteria di Stato dell'economia

Jean-Pierre Lattion

jean-pierre.lattion@seco.admin.ch

+41 58 463 11 22